

# LA COMMARA & PARTNERS

## STUDIO LEGALE TRIBUTARIO



**TELEFISCO 2026:**  
LE RISPOSTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

**CGT I GRADO ROMA, SENT. N. 12829/2026:**  
IL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO VALE ANCHE PER GLI ACCERTAMENTI DEI COMUNI

**CASS., SS.UU., ORDINANZA N. 24854/2026:**  
SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO DEL PIGNORAMENTO DEI CREDITI DI IMPOSTA

**CGT II GRADO PIEMONTE, SENTENZE NN. 711 E 712 DEL 2026:**  
SULLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI IMPOSITIVI ALLE PERSONE GIURIDICHE IN CASO DI IRREPERIBILITÀ

A cura del Dottor  
**Stefano La Commara**





## Telefisco 2026: le risposte dell'Agenzia delle Entrate.

Durante l'edizione 2026 di Telefisco l'Agenzia delle Entrate ha fornito fondamentali indicazioni e chiarimenti operativi che riguardano gli ultimi tasselli della riforma fiscale di cui alla legge 09/08/2023, n. 111 e del successivo d.lgs. 07/08/2026, n. 148 (c.d. decreto Omnibus).

Di seguito, proponiamo una sintesi dei principali quesiti trattati per valutare impatti ed opportunità per contribuenti ed operatori del settore:

### I Adesione allo schema d'atto: esclusa la sospensione estiva dei termini.

Nella procedura di adesione allo schema di atto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **il termine di trenta giorni previsto per la presentazione dell'istanza ha natura procedimentale, per cui non beneficia della sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 1 della legge n. 742/1969, che riguarda invece i termini processuali.**

Ne consegue che il termine per aderire allo schema di atto decorre senza interruzioni anche durante il periodo estivo e deve essere computato integralmente, indipendentemente dalle sospensioni previste per altre categorie di adempimenti tributari.

Vale la pena ricordare che l'art. 6, comma 2-bis, del d.lgs. n. 218/1997 sancisce che *“Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6 bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.*

Si tratta di un chiarimento di rilievo pratico, poiché impone particolare attenzione alla gestione delle scadenze nel mese di agosto: un'eventuale istanza presentata confidando nella sospensione feriale risulterebbe tardiva.

### II Rottamazione *quinqes* e dilazione ordinaria.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la normativa sulla rottamazione *quinqes* **preclude la concessione di nuove dilazioni per tutti i debiti che possono essere oggetto della definizione agevolata e per i quali sia stata presentata la relativa dichiarazione**

**di adesione.** Ha, inoltre, specificato che tale preclusione opera anche con riferimento ai carichi fiscali che il contribuente ha successivamente escluso dalla procedura mediante il servizio *ContiTu*.



In altri termini, l'eliminazione di specifiche partite debitorie dall'istanza di rottamazione non consente ai contribuenti di accedere, relativamente alle medesime posizioni debitorie, alla rateazione ordinaria di cui

all'art. 19 del d.P.R. n. 602/1973, permanendo dunque gli effetti preclusivi derivanti dalla presentazione della domanda di definizione agevolata.

### III

#### **Impugnazione del preavviso di Fermo amministrativo.**

Premesso che l'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 menziona espressamente tra gli atti impositivi impugnabili il fermo amministrativo, e non anche il preavviso di fermo, è stato chiesto se l'Agenzia dell'Entrate - Riscossione sia obbligata a notificare sia la comunicazione preventiva che il successivo provvedimento di fermo, ai fini dell'eventuale impugnazione di quest'ultimo.

Sul punto l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che l'art. 86, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973 stabilisce espressamente che *“La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in*

*manca del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione”.*

In concreto, quindi, **l'Agenzia delle Entrate - Riscossione procede alla notifica della comunicazione preventiva** di cui al citato articolo 86, comma 2, ai sensi del quale, **in caso di mancato pagamento entro 30 giorni delle somme dovute, il fermo viene successivamente eseguito “senza necessità di ulteriore comunicazione”.**

### IV

#### **Oneri pluriennali: la nuova disciplina del decreto Omnibus non è retroattiva.**

E' stato, inoltre, chiesto all'Agenzia delle Entrate se la disposizione normativa introdotta dall'art. 22 del decreto Omnibus, il quale impone di verificare la corretta deducibilità degli oneri pluriennali nel periodo d'imposta in cui si verifica il fatto generatore e non nei successivi esercizi in cui il costo viene ripartito, è da considerarsi una norma di natura interpretativa e, quindi, applicabile, anche ai periodi

precedenti, nonostante l'assenza di un espressa qualificazione in tal senso.

L'Agenzia ha però escluso tale interpretazione, evidenziando che la stessa disposizione disciplina la propria decorrenza: il comma 3 dell'art. 22 stabilisce, infatti, che le nuove regole si applicano ai **beni e ai servizi acquistati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2027.**



Ne consegue, dunque, che le nuove regole in materia di termini per l'accertamento dei componenti negativi a efficacia pluriennale trovano applicazione **esclusivamente con riferimento ai beni e ai servizi acquistati a decorrere dal periodo d'imposta in**

**corso al 31/12/2027, senza effetti retroattivi.** Per i componenti pluriennali relativi a beni e servizi acquistati in precedenza continuano, quindi, ad applicarsi le regole previgenti.



2

**CGT I grado Roma, sent. n. 12829/2026: il contraddittorio preventivo vale anche per gli accertamenti dei Comuni.**



**Anche gli avvisi di accertamento emessi dagli Enti locali devono essere preceduti dal contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6-bis della legge n. 212/2000.** Tale principio è stato espresso dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma con la sentenza n. 12829/2026, che ha annullato un avviso di accertamento Tari notificato senza la preventiva comunicazione dello schema d'atto.

Nel dettaglio, la vicenda riguardava un accertamento per omessa dichiarazione Tari e Tefa relativo agli anni dal 2018 al 2023, notificato a novembre 2024, in relazione al quale la contribuente sosteneva che l'immobile fosse stato concesso in comodato e che, a causa di lavori in corso, non fosse utilizzabile; il Comune aveva però emesso l'avviso di accertamento senza inviare preventivamente lo schema d'atto.



La Corte di I grado ha accolto, in via preliminare, l'eccezione sollevata della contribuente, ritenendo violato l'art. 6-bis in commento, in considerazione del fatto che la garanzia del contraddittorio è oramai diventata un principio generale, valido per tutti gli atti impugnabili e quindi anche per Regioni ed Enti locali.

Difatti, l'art. 6-bis della legge n. 212/2000 prevede espressamente che *“Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro*

*dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”*.

A ben vedere la sentenza in argomento si allinea non solo alla disposizione normativa ma anche ad altre recenti pronunce, tra cui quella della Corte di Giustizia Tributaria di I grado Verbania (sentenza n. 10/2026) e della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Aosta (sentenza n. 14/2026), che hanno riconosciuto l'applicabilità dello schema d'atto ai tributi comunali.

Nella fattispecie esaminata dai Giudici romani, l'accertamento Tari non era un semplice controllo automatico, ma riguardava aspetti di fatto, quali la disponibilità dell'immobile, il numero degli occupanti e l'impossibilità di utilizzarlo per lavori, rispetto ai quali l'interlocuzione preventiva con il Comune avrebbe potuto incidere concretamente e cambiare l'esito dell'avviso di accertamento.

3

**Cass., SS.UU., ordinanza n. 24854/2026: sulla giurisdizione del giudice ordinario del pignoramento dei crediti di imposta.**



## CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE

### ORDINANZA

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 24854/2026 sono intervenute su una questione di particolare rilevanza pratica, chiarendo quale sia il giudice competente a decidere nell'ipotesi in cui un creditore proceda al pignoramento di un

credito d'imposta vantato dal proprio debitore, quale, ad esempio, un rimborso fiscale o un credito IVA, e l'Agenzia delle Entrate, in qualità di terzo pignorato, dichiari di non essere debitrice di alcuna somma nei confronti del contribuente.



Per oltre un decennio l'orientamento giurisprudenziale di riferimento è stato quello espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le sentenze n. 3773/2014 e n. 9570/2014, secondo cui il rapporto intercorrente tra il debitore e l'Agenzia delle Entrate doveva essere ricondotto alla materia tributaria, con la conseguenza che le relative controversie rientravano nella giurisdizione del giudice tributario, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992.

La vicenda esaminata dalle Sezioni Unite trae origine da una procedura esecutiva promossa da un creditore nei confronti di una società in liquidazione, avente a oggetto il pignoramento di un credito d'imposta vantato dalla debitrice nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

A seguito della dichiarazione negativa resa dall'Amministrazione finanziaria, il creditore aveva contestato l'inesistenza del credito e il Tribunale di Paola ne aveva accertato la sussistenza per un importo pari a 5.000 euro.

Nel prosieguo del giudizio l'Agenzia delle Entrate aveva, poi, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, richiamando il precedente orientamento delle Sezioni Unite del 2014, e, in via subordinata, aveva contestato la pignorabilità del credito in ragione della compensazione d'ufficio prevista dall'art. 23 del d.lgs. n. 472/1997, e per tale ragione sottratto all'aggressione dei creditori privati.

Le Sezioni Unite hanno però respinto l'eccezione relativa alla giurisdizione, statuendo che la materia rientrasse nelle materie oggetto di giurisdizione del giudice ordinario e rimettendo alla Terza Sezione civile l'esame delle ulteriori questioni.

Il mutamento di orientamento trova fondamento nelle riforme del processo esecutivo introdotte dalla legge n. 228/2012 e dal d.l. n. 132/2014, che hanno modificato le modalità di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato.

Mentre, nel sistema previgente, la contestazione della dichiarazione negativa dava luogo a un giudizio ordinario destinato a definire in via definitiva l'esistenza del credito, gli attuali artt. 548 e 549 c.p.c. attribuiscono al giudice dell'esecuzione il compito di risolvere la contestazione mediante ordinanza, con effetti limitati alla procedura esecutiva in corso. Venendo meno la possibilità di incidere in via definitiva sul rapporto tributario tra contribuente e Amministrazione finanziaria, viene meno anche la ragione per attribuire la controversia alla giurisdizione tributaria.

Ne consegue una netta distinzione tra le forme di tutela esperibili, in quanto il contribuente che intenda contestare il rapporto tributario o il diniego del credito d'imposta deve rivolgersi al giudice tributario, mentre il creditore che contesti la dichiarazione negativa dell'Agenzia delle Entrate deve adire il giudice dell'esecuzione, la cui decisione produce effetti esclusivamente nell'ambito del pignoramento.

Per le procedure ancora assoggettate alla disciplina previgente, resta invece applicabile, in linea di principio, l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite nell'anno 2014.

Sul piano pratico, tale nuovo orientamento consente quindi al creditore di contestare direttamente nel processo esecutivo la dichiarazione negativa dell'Amministrazione finanziaria, senza instaurare un autonomo giudizio tributario.



L'Agenzia delle Entrate, dal canto suo, dovrà far valere in tale sede le ragioni poste a fondamento del diniego. Resta tuttavia necessario coordinare la procedura esecutiva con l'eventuale giudizio tributario promosso dal contribuente, considerata la diversità degli effetti delle rispettive pronunce.

La decisione non affronta, invece, la questione relativa alla possibile operatività della compensazione d'ufficio prevista dall'art. 23 del d.lgs. n. 472/1997, rimessa alla Terza Sezione civile. Rimane pertanto da chiarire se ed in quali limiti tale istituto, unitamente agli altri strumenti di tutela delle ragioni creditorie dell'Erario, possa impedire l'assegnazione del credito d'imposta nell'ambito della procedura esecutiva.

4

## CGT II grado Piemonte, sentenze nn. 711 e 712 del 2026: sulla notificazione degli atti impositivi alle persone giuridiche in caso di irreperibilità.



Con le sentenze n. 711 e 712 del 2026, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Piemonte è intervenuta in tema di notificazione degli atti impositivi alle persone giuridiche e di utilizzabilità dei

documenti nel processo tributario telematico, fissando due importanti principi di diritto a tutela del contribuente e del regolare contraddittorio.



I casi sottoposti all'esame dei giudici piemontesi originano dall'impugnazione, da parte di un ente religioso, di due intimazioni di pagamento basate su cartelle di pagamento prodromiche che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione aveva notificato applicando direttamente la procedura degli irreperibili di cui all'art. 140 c.p.c. mediante affissione all'albo pretorio del Comune ed invio di raccomandata A/R per compiuta giacenza, a seguito del solo infruttuoso tentativo di notifica impersonale presso la sede dell'ente.

Nel merito della validità del procedimento notificatorio, i giudici di seconde cure hanno richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, stabilendo che la notificazione di un atto impositivo a una società o ente, in caso di esito negativo delle forme ordinarie presso la sede, non consente il ricorso immediato e impersonale alle procedure per soggetti irreperibili o con domicilio sconosciuto.

La Corte piemontese ha chiarito che, prima di poter attivare tali procedure, **l'Ufficio ha l'onere di tentare preventivamente la notifica nei confronti della persona fisica che rappresenta legalmente l'ente. Soltanto qualora anche tale tentativo risulti vano,**

**sarà legittimo ricorrere alle forme previste per gli irreperibili, che andranno comunque eseguite nei confronti del legale rappresentante e non dell'ente in modo impersonale.**

Contestualmente, la Corte ha affrontato anche la questione relativa alla produzione documentale dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

In considerazione di quanto disposto dall'art. 25-bis, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992, il quale prevede che *“Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore”*, la CGT di II grado del Piemonte ha affermato che **non si può tenere conto degli atti e dei documenti analogici depositati telematicamente qualora la relativa copia informatica sia priva dell'attestazione di conformità firmata digitalmente dal difensore**, rendendo tali documenti del tutto inutilizzabili ai fini della decisione.



## RICONOSCIMENTI

Le elevate competenze collocano lo Studio La Commara & Partners in una posizione di assoluta eccellenza qualitativa sul mercato nazionale della consulenza fiscale e legale, come testimoniano i numerosi premi e riconoscimenti attribuiti negli anni da "Il Sole 24 Ore", "Toplegal Awards", "Le Fonti Awards" e "Legalcommunity Italian Awards".



## CONTATTI

### ROMA



+39 06 3218140



[www.studiolacommara.it](http://www.studiolacommara.it)



Via di Novella, 22 - 00199



[segreteria@studiolacommara.it](mailto:segreteria@studiolacommara.it)

### MILANO



+39 02 76013359



in partnership con: [www.pglegal.it](http://www.pglegal.it)



Via Sant'Andrea, 3 - 20121

### NAPOLI



+39 081 18584553



in partnership con: [www.fpcorporatefinance.eu](http://www.fpcorporatefinance.eu)



Via G. Melisurgo, 15 - 80133

### DUBAI



in partnership con: [www.v7group.com](http://www.v7group.com)



API Trio Office Tower - Office 3001

